

ALLEGATO

NON DISCLOSURE AGREEMENT

- versione in italiano -



ACCORDO DI RISERVATEZZA VALUTATIVO DI COLLABORAZIONE

TRA

[Nome ricercatore] nato/a a [luogo] il [data di nascita], C.F., residente in [Città, Via/Piazza, N., CAP] (di seguito denominato/a "PARTE DIVULGANTE") [oppure nel caso di impegno diretto del dipartimento (denominazione dell'Unità Amministrativa) dell'Università, C.F./P.IVA con sede in (di seguito denominata "UNITÀ AMMINISTRATIVA") rappresentata da in qualità di (di seguito denominata "PARTE DIVULGANTE")]

E

[Ragione Sociale], C.F. e P.IVA, in persona del suo legale rappresentante, che sottoscrive anche in proprio (di seguito denominata anche "PARTE RICEVENTE");

definite individualmente la "PARTE" e congiuntamente le "PARTI"

PREMESSO CHE

a) PARTE DIVULGANTE ha progettato [INSERIRE BREVE DESCRIZIONE PROGETTO/INVENZIONE/BREVETTO] ed è titolare di informazioni ad esso relative e segrete ai sensi dell'art. 98 Codice di Proprietà Industriale;

b) PARTE RICEVENTE svolge varie attività, tra cui quella di ed è interessata a ricevere informazioni da PARTE DIVULGANTE al fine di valutare una collaborazione tra le PARTI;

c) PARTE DIVULGANTE, al solo fine di valutare una possibile collaborazione, è disponibile a trasmettere a PARTE RICEVENTE alcune informazioni relative al suo progetto, a condizione che PARTE RICEVENTE si obblighi a mantenere il segreto su di esse prendendo ogni necessaria precauzione in conformità ai termini e condizioni di seguito specificate.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Validità delle Premesse

1.1. Le premesse sono parte integrante del presente contratto e ne vincolano l'interpretazione e l'esecuzione.

Art. 2 Definizione di Informazioni Riservate

2.1. La locuzione "INFORMAZIONI RISERVATE", come utilizzata nel presente contratto, comprende, a titolo esemplificativo, il progetto, le informazioni, i dati, le conoscenze, il know-how, gli studi, i metodi di ricerca, i procedimenti, le formule, le idee, i disegni, le relazioni tecniche, i materiali, i processi, gli atti, le valutazioni, i rapporti, gli studi, le rappresentazioni

grafiche, le tavole, gli elaborati, software, i campioni, le prove in-vivo ed in-vitro, pratiche di laboratorio, prototipi, invenzioni e quant'altro sia relativo al progetto/invenzione/brevetto di cui al punto a) delle premesse e qualificato come riservato in ossequio ai commi successivi del presente articolo, ancorché comprendente elementi generali di dominio pubblico.

2.2. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma tangibile da PARTE DIVULGANTE, della cui ricezione PARTE RICEVENTE dovrà dare conferma per iscritto, saranno espressamente identificate come tali tramite apposizione di timbro/filigrana/indicazione recante la dicitura 'Riservato'. Le INFORMAZIONI RISERVATE trasmesse in forma intangibile da PARTE DIVULGANTE saranno identificate come tali sia previa espressa menzione della relativa segretezza che mediante apposita comunicazione scritta a PARTE RICEVENTE da effettuarsi entro X (X) giorni dalla trasmissione in forma intangibile.

Art. 3 Oggetto

3.1. Il presente contratto è concluso per la protezione delle INFORMAZIONI RISERVATE di PARTE DIVULGANTE e non le impone di comunicare particolari INFORMAZIONI RISERVATE per il fine di cui al punto c) delle premesse, rimanendo essa libera di decidere cosa comunicare o rendere disponibile a PARTE RICEVENTE.

Art. 4 Obblighi di PARTE RICEVENTE

4.1. PARTE RICEVENTE deve mantenere, ovunque nel mondo, il segreto sulle INFORMAZIONI RISERVATE che non devono essere comunicate a terzi, divulgate o diffuse in qualsivoglia modo o forma. Inoltre, PARTE RICEVENTE si obbliga a usare le INFORMAZIONI RISERVATE esclusivamente per la finalità di cui alla lettera c) delle premesse, ad esclusione di qualsiasi altra finalità, e solo per il tempo ad essa necessario. In ogni caso, PARTE RICEVENTE si impegna a trattare e proteggere le INFORMAZIONI RISERVATE con la massima diligenza e a applicare tutte le misure di sicurezza che essa adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura.

4.2. PARTE RICEVENTE si impegna altresì a limitare la diffusione delle INFORMAZIONI RISERVATE all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti strettamente necessari per le finalità di cui al punto c) delle premesse in ragione della natura del loro incarico (c.d. principio 'need-to-know') e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti siano vincolati per iscritto al presente accordo ferma restando la responsabilità di PARTE RICEVENTE per le violazioni dei soggetti ai quali avrà comunicato le INFORMAZIONI RISERVATE. PARTE RICEVENTE dovrà comunicare a PARTE DIVULGANTE i nomi di tutte le persone che sono venute in contatto con le INFORMAZIONI RISERVATE.

4.3. Sono escluse dall'obbligo di segretezza le INFORMAZIONI RISERVATE per le quali possa essere fornita prova che:

- fossero di dominio pubblico al momento della trasmissione o che in seguito diventino di dominio pubblico senza violare il presente contratto;
- fossero nella disponibilità di PARTE RICEVENTE prima della sottoscrizione del contratto, o siano in seguito dalla stessa sviluppate indipendentemente o rivelate ad essa da terzi che ne abbiano [apparentemente] il diritto;

- una legge, pronuncia giudiziale o un atto amministrativo imponga di divulgare purché PARTE RICEVENTE ne dia notizia a PARTE DIVULGANTE prima di divulgarle, affinché le PARTI si consultino reciprocamente e si accordino riguardo ai tempi e ai contenuti di qualsiasi divulgazione limitata ai requisiti di legge, della pronuncia giudiziale o dell'atto amministrativo rilevanti.

Art. 5 Obblighi di comunicazione

5.1. PARTE RICEVENTE dovrà avvertire PARTE DIVULGANTE delle eventuali violazioni delle INFORMAZIONI RISERVATE di cui sia venuta a conoscenza senza indugio entro e non oltre giorni dalla loro apprensione e dovrà collaborare per la tutela dei diritti di PARTE DIVULGANTE violati.

Art. 6 Proprietà dei materiali

6.1. Tutti i materiali esibiti, consegnati e trasmessi a PARTE RICEVENTE e contenenti INFORMAZIONI RISERVATE rimangono proprietà di Università/ PARTE DIVULGANTE e senza ritardo, così come le INFORMAZIONI RISERVATE stesse, dovranno essere da PARTE RICEVENTE restituiti a Università/ PARTE DIVULGANTE, distrutti o cancellati dalle memorie dei computer e da qualsiasi altro supporto di memoria, sia locale che remoto, a semplice richiesta scritta di PARTE DIVULGANTE o, al più tardi, alla scadenza del presente accordo o in ogni caso di sua risoluzione per qualsiasi motivo.

Art. 7 Diritti di proprietà intellettuale e industriale

7.1. Tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale sulle INFORMAZIONI RISERVATE e su ogni altra informazione che Università/ PARTE DIVULGANTE comunichi o renda disponibili a PARTE RICEVENTE sono e rimangono di Università/ PARTE DIVULGANTE. Né la conclusione, né l'esecuzione del presente contratto né la comunicazione o messa a disposizione di alcuna INFORMAZIONE RISERVATA potrà essere considerata una cessione o licenza di diritti di proprietà industriale o intellettuale a PARTE RICEVENTE.

7.2. Università/ PARTE DIVULGANTE si riserva, ovunque nel mondo, il diritto di depositare domande di brevetto e di usare informazioni segrete che incorporino una o più INFORMAZIONI RISERVATE.

7.3. PARTE RICEVENTE si impegna, ovunque nel mondo, a non depositare domande di brevetto e a non usare informazioni segrete che incorporino una o più INFORMAZIONI RISERVATE.

7.4. Qualora dall'analisi delle INFORMAZIONI RISERVATE PARTE RICEVENTE ottenga eventualmente know-how, la titolarità di questo sarà di Università/ PARTE DIVULGANTE.

Art. 8 Liberatoria

8.1. PARTE DIVULGANTE non presta alcuna garanzia, né esplicita né implicita sulla correttezza, completezza, utilizzabilità per scopi specifici delle INFORMAZIONI RISERVATE e non sarà responsabile per danni causati a PARTE RICEVENTE dall'uso delle INFORMAZIONI RISERVATE,

salvo casi di dolo o colpa grave. In tal caso saranno comunque esclusi i danni non prevedibili e i danni indiretti.

Art. 9 Durata

9.1. Gli obblighi di segretezza di cui all'art. 4 resteranno in vigore dalla data di sottoscrizione del presente atto per un periodo di X (X) anni o comunque fino a quando le INFORMAZIONI RISERVATE non siano divenute di dominio pubblico per fatto non imputabile a PARTE RICEVENTE.

9.2. I divieti di utilizzo previsti dal presente contratto a carico di PARTE RICEVENTE resteranno in vigore per i due anni successivi al venir meno per qualsiasi causa dei diritti di proprietà industriale sulla singola INFORMAZIONE RISERVATA, salvo i più lunghi termini previsti dalla legge, da provvedimenti giurisdizionali o da altri contratti.

9.3. In ogni caso rimangono fermi a carico di PARTE RICEVENTE gli obblighi e i divieti derivanti dagli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale, dagli articoli 622 e 623 del Codice Penale nonché dalle normative in materia di brevetti, di segreti industriali, di concorrenza sleale che siano vigenti in qualsiasi parte del mondo.

Art. 10 Forma e Divieto di cessione

10.1. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto con atto sottoscritto da entrambe le PARTI.

10.2. Nessuna PARTE potrà cedere il presente contratto o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell'altra PARTE.

Art. 11 Tolleranza

11.1. L'eventuale tolleranza di PARTE DIVULGANTE ad inadempimenti di PARTE RICEVENTE, dei suoi amministratori, dipendenti e consulenti esterni agli obblighi previsti dal presente contratto non vale come rinuncia a far valere i diritti di PARTE DIVULGANTE in qualsiasi momento.

Art. 12 Penale

12.1. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi di segretezza di cui all'art. 4 del presente accordo, la PARTE RICEVENTE verserà alla PARTE DIVULGANTE la somma di per ogni violazione accertata, fatto salvo l'eventuale maggior danno.

OPPURE

12.1. Le PARTI riconoscono che un rimedio pecuniario non tutela adeguatamente le INFORMAZIONI RISERVATE e che solo un'azione inibitoria può costituire efficace ricorso per proteggere tali informazioni. PARTE RICEVENTE riconosce che PARTE DIVULGANTE subirebbe un danno irreparabile se una qualsiasi delle obbligazioni del presente accordo fosse violata e concorda che dette obbligazioni siano fatte valere tramite l'emissione di un'azione inibitoria che proibisca la copia, riproduzione, uso, diffusione o divulgazione non autorizzate di qualsiasi INFORMAZIONE RISERVATA.

Art. 13 Legge applicabile e Foro competente

13.1. Il presente accordo e tutti i rapporti tra PARTE DIVULGANTE e PARTE RICEVENTE saranno soggetti alla legge italiana e per ogni controversia tra le PARTI relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di

Art. 14 Privacy

14.1. PARTE RICEVENTE, in qualità di titolare autonomo, conformemente al Regolamento europeo 2016/679 e alla rispettiva normativa nazionale di settore, provvede al trattamento degli eventuali dati personali relativi al presente impegno di segretezza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso. I dati di contatto di PARTE RICEVENTE ai fini del presente articolo sono i seguenti: Titolare del trattamento dei dati è, C.F., residente in [Città, Via Numero, CAP], contattabile all'indirizzo email

Luogo, data

Firma PARTE RICEVENTE

Luogo, data

Firma PARTE DIVULGANTE

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ. vengono specificamente approvate i seguenti articoli Art. 3 (Scopo del presente contratto); Art. 4 (Obblighi di PARTE RICEVENTE); Art. 6 (Proprietà dei materiali); Art. 7 (Diritti di proprietà intellettuale e industriale); Art. 8 (Liberatoria); Art. 9 (Durata); Art. 11 (Tolleranza); Art. 12 (Penale); Art. 13 (Foro competente).

Luogo, data

Firma PARTE RICEVENTE

Luogo, data

Firma PARTE DIVULGANTE



URTT - UFFICIO REGIONALE DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Via Luigi Carlo Farini, 8 – 50121

Firenze

urtt@regione.toscana.it